



Consiglio Regionale della Puglia



Il voto va assegnato ogni qualvolta sia deducibile la preferenza per il candidato, anche se vi sono errori nella scrittura.

Sono annullate le schede elettorali che, pur indicando il nome di un candidato, riportano segni o parole offensivi.

Se la scheda è riconoscibile, si deve considerare nulla, al fine di tutelare la segretezza del voto.

Nell'eventualità sia indicato più di un nominativo, la scheda si considera nulla.

Ogni Istituzione scolastica sede di Presidenza provvede poi a riassumere tutti gli esiti relativi alle scuole di propria competenza in un unico verbale cumulativo.

I risultati delle votazioni dovranno essere inviati dall'Istituzione scolastica all'indirizzo sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it entro il **5 novembre 2019** (è preferibile utilizzare il modello di verbale inviato). La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio Regionale della Puglia cura la raccolta e la verifica dei verbali, dispone per la sanatoria di ogni eventuale inadempienza, provvede ad emettere formale provvedimento per la proclamazione degli studenti vincitori ammessi al progetto.

Le Istituzioni scolastiche conservano agli atti e la documentazione relativa alle elezioni per due anni.



Consiglio Regionale della Puglia



Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti

Disciplinare delle modalità di elezione

2019

Sezione Studio e supporto alla legislazione
e alle politiche di garanzia

tel.: 080.540.2482
referente: dott.ssa Claudia Carbonara

per urgenze cell. 389.5316040 dott. Giuseppe Musicco

Email: sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it
Sito web: www.consiglio.puglia.it



Consiglio Regionale della Puglia



Consiglio Regionale della Puglia



Giovani in Consiglio regionale: da osservatori a protagonisti

Disciplinare delle modalità di elezione

Il presente disciplinare definisce le modalità di elezione dei/delle giovani che saranno ammesse a partecipare al progetto biennale di cittadinanza attiva dal titolo: *“Giovani in Consiglio regionale: da osservatori a protagonisti”* Edizione 2019.

Art. 1 (Compiti delle Istituzioni scolastiche)

Le Istituzioni scolastiche sede di Presidenza, su invito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, nell'ottica della collaborazione istituzionale e consapevoli della rilevanza dell'opportunità formativa che viene concessa ai giovani pugliesi con l'iniziativa in oggetto, si attivano per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni dirette.

In particolare sono adempimenti di loro competenza la diffusione dell'iniziativa e della nota dell'USR Puglia, l'affissione di tutte le locandine ricevute in punti ben visibili di tutti i plessi di propria pertinenza, la distribuzione dei materiali cartacei ricevuti, la costituzione del seggio, l'assicurazione del regolare svolgimento delle votazioni, le operazioni di scrutinio e verbalizzazione, la redazione del verbale cumulativo dei risultati elettorali e la trasmissione degli stessi all'indirizzo email [sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it](mailto:sezione_legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it).

Art. 2 (Fasi precedenti le elezioni)

Le modalità di candidatura sono disciplinate dal bando relativo al progetto.

Ogni Istituzione scolastica sede di dirigenza ha ricevuto un plico con il materiale elettorale, compresa la lista dei candidati, in relazione all'ambito territoriale di appartenenza, che provvede a distribuire nelle diverse sedi/plessi alle sue dipendenze in tempo utile per permettere le elezioni.

Gli studenti che si sono candidati possono effettuare campagna elettorale nelle forme che ritengono opportune, rispettando le regole ordinarie di civile convivenza, pulizia e decoro degli ambienti, rispetto della persona, già in vigore presso ciascuna scuola.

La campagna elettorale può essere svolta in tutte le scuole del proprio ambito territoriale e non deve disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle lezioni.

L'Istituzione scolastica provvede a costituire il seggio, preferibilmente identico a quello di concomitanti elezioni presso la stessa. Il seggio è composto da un Presidente e almeno due scrutatori. Non

possono far parte del seggio gli studenti che presentano la propria candidatura. Il Presidente del seggio dovrà garantire il regolare svolgimento dell'intera procedura elettorale.

Art. 3 (Elezioni)

Le elezioni si svolgeranno presso le Istituzioni scolastiche nella data che ogni dirigente scolastico indicherà per la propria Istituzione, di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,30, possibilmente in concomitanza con le votazioni degli organi collegiali, e comunque **entro il 31.10.2019**.

Hanno diritto al voto tutti gli studenti iscritti a tutte le classi degli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese.

Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio ambito territoriale, secondo la lista dei candidati che è stata diffusa dal Consiglio regionale della Puglia.

Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti territoriali.

L'Istituzione scolastica assicura la segretezza del voto e la regolarità delle operazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui all'O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, se compatibili.

Art. 4 (Scheda elettorale)

Devono essere utilizzate esclusivamente le schede elettorali distribuite alle scuole dal Consiglio regionale della Puglia. La scheda deve riportare il numero del seggio se l'Istituzione scolastica ha stabilito che vi siano più seggi concomitanti (ad esempio, uno per ogni plesso).

Per essere valida la scheda deve riportare la firma di uno degli scrutatori del seggio.

All'interno della scheda lo studente elettore scrive il nome del candidato cui attribuisce la propria preferenza, riportando il cognome, oppure nome e cognome, oppure altra indicazione riportata sulla lista dei candidati, ufficialmente diramata dalla Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia dopo il **16 ottobre 2019**.

In caso di omonimia la lista fornisce indicazioni per la distinzione dei candidati.

Art. 5 (Scrutinio)

Al termine delle operazioni di voto, secondo le indicazioni che ciascuna Istituzione scolastica può fornire ai Presidenti di seggio, anche in merito alla custodia del materiale, ove non si provveda subito allo scrutinio, deve essere redatto un verbale delle operazioni, per ogni classe o plesso o tipologia di scuola, a seconda dell'organizzazione che ciascuna Istituzione scolastica voglia disciplinare per le operazioni di voto.